

# ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE

03 maggio 2018

**DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE GESTITE O PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI, ESERCENTI FARMACIE, PARAFARMACIE, MAGAZZINI FARMACEUTICI ALL'INGROSSO, LABORATORI FARMACEUTICI**

Addì 03 del mese di maggio dell'anno 2018, alle ore 10.30, presso la sede della Società "Farmacia Terni – S.r.l." sita in Vico Politema n. 3 - Terni, si sono riunite le delegazioni di parte aziendale e di parte sindacale così composte:

- per la Società: - Dr. Fausto Sciamanna, Amministratore Unico della Società  
- Dr. Nicola Nulli Pero, Dirigente della Società
  - per le OO.SS: - Dr.ssa Desirè Marchetti e Dr.ssa Ambra Sbordoni, per FILCAMS-CGIL  
- Dr. Sergio Sabatini e Dr.ssa Luisella Paci, per FISASCAT-CISL  
- Sig. Massimiliano Ferrante e Dr. Francesco Mariani, per UILTUCS-UIL.
- Verbalizza - Sig. Franco Cardinali, Resp. Ufficio Personale

### Premesso che

1. Il contratto di lavoro a tempo determinato per il personale non dirigente della Società è disciplinato dal D.Lgs n. 81/2015 e dall'art. 9 del CCNL 22/07/2013 per i dipendenti delle Imprese gestite o partecipate dagli Enti Locali, esercenti Farmacie, Parafarmacie, Magazzini farmaceutici all'ingrosso, Laboratori farmaceutici. In particolare:
  - L'art. 23, comma 1, del D.Lgs.n. 81/2015 stabilisce che "1. **Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.**"
  - L'art. 21, commi 1 e 2, del D.Lgs.n. 81/2015 stabiliscono che "1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga. 2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. **Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi**";
  - L'art. 9 del CCNL 22/07/2013 per i dipendenti delle Imprese gestite o partecipate dagli Enti Locali, esercenti Farmacie, Parafarmacie, Magazzini farmaceutici all'ingrosso, Laboratori farmaceutici, stabilisce limitazioni in relazione alla percentuale ed ai periodi massimi delle assunzioni a termine;
  - Tuttavia, detto art. 9 CCNL, avente scadenza al 31/12/2015 ed attualmente nel periodo di ultrattività, prevede vincoli significativi nei rapporti di lavoro a tempo determinato che, nella attuale fase aziendale, non sono coerenti con il quadro del nuovo sviluppo previsto dalle disposizioni di legge sulle farmacie e dal Piano Industriale di "FarmaciaTerni – S.r.l." ed appaiono altresì fortemente limitative alla luce delle difficoltà in essere per quanto riguarda le modalità per le assunzioni a tempo indeterminato;

2. Le Parti, dopo ampia discussione, hanno rilevato che - laddove non ci fosse un urgente intervento regolatorio a livello aziendale per dare maggiore elasticità ai rapporti di lavoro a termine, in entrata ed in uscita – non si potrebbe procedere al rinnovo di n. 7 rapporti di lavoro a tempo determinato (n. 5 farmacisti, 1 infermiere e n. 1 ausiliario) con gravi conseguenze sia sul piano occupazionale che su quello dell'efficienza del servizio farmaceutico comunale;
3. Il Legislatore, con l'art. 51 del D.Lgs n. 81/2015, ha stabilito che ai fini del decreto in parola, "per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria". La contrattazione aziendale, pertanto, avendo natura di "contratto collettivo" ha la possibilità di disciplinare una diversa percentuale o un diverso criterio di calcolo per le assunzioni a tempo determinato (con riferimento all'art. 23, comma 1, D.Lgs n. 81/2015) e la possibilità di disciplinare una diversa durata del rapporto di lavoro a tempo determinato (con riferimento all'art. 23, comma 1, D.Lgs n. 81/2015);
4. Inoltre, ai sensi della normativa vigente, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale, possono realizzare intese, con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, alla gestione delle crisi aziendali occupazionali, agli investimenti ed all'avvio di nuove attività. Le suddette intese possono riguardare anche i contratti a termine;


### **Considerata la necessità**

- di garantire il consolidamento e lo sviluppo del servizi di farmacia nell'ottica delle nuove attività relative alla cd. "Farmacia dei servizi" previste dall'art. 11 della Legge n. 69/2009, dal D.Lgs n. 153/2009 e dai D.M. del Ministero della Salute del 16/12/2010 e 08/07/2011;
- di garantire il sollecito completamento del del Piano industriale relativo a "FarmaciaTerni – S.r.l.", approvato dal Consiglio Comunale di Terni con delibera n. 388 del 07/09/2015 e del Progetto "Produciamo salute" adottato dalla Società;
- di garantire la partecipazione di "FarmaciaTerni – S.r.l." ai programmi sanitari della Regione Umbria previsti dalle delibere di G.R. n. 705 del 27/06/2016 e n. 254 del 19/03/2018;
- di creare maggiore efficienza ed incremento di competitività, nonché il mantenimento di adeguati livelli quali/quantitativi di occupazione, quali condizioni imprescindibili per l'acquisizione di nuovi spazi di mercato e di servizi in favore della collettività locale;
- di rimuovere, infine, le criticità gestionali derivanti dal minor grado di operatività professionale del personale sostitutivo, assunto a tempo determinato durante il periodo delle ferie annuali, periodo connotato da una massiccia assenza di personale di ruolo.

### **Tutti ciò premesso e considerato parte integrante del presente accordo, le Parti convengono quanto segue:**

- a) La Società "FarmaciaTerni – S.r.l." è autorizzata a derogare in aumento al limite del 20% di assunzioni a tempo determinato (rapporti di lavoro dipendente e somministrati) a decorrere dalla data del presente Accordo, come appresso indicato:

Casistica	Limite assunzionale
Fasi di avvio di nuove attività (es. consegne domiciliari, servizi infermieristici, altri servizi di farmacia)	Nessun limite (art. 23, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 81/2015)
Per sostituzione lavoratori assenti	Nessun limite (art. 23, comma 2, lettera e), del D.Lgs n. 81/2015)
Per lavoratori di età superiore a 50 anni	Nessun limite (art. 23, comma 2, lettera f), del D.Lgs n. 81/2015)



<p>Per lo svolgimento di attività stagionali, intendendo per stagionali l'elenco delle attività previste dal Dpr n. 1525/1963 e le seguenti ulteriori attività caratterizzanti del settore delle farmacie aperte al pubblico:  <i>"attività del personale addetto alle farmacie (farmacisti, ausiliari/fattorino ed altre figure professionali operanti in farmacia) nel periodo delle patologie influenzali (da ottobre a febbraio) e delle patologie allergiche (da marzo a maggio)"</i></p>	<p>Nessun limite  (art. 23, comma 2, lettera c), del D.Lgs n. 81/2015)</p>
<p>Per lo svolgimento di attività del personale addetto alle farmacie (farmacisti, commessi, ausiliari/fattorini ed altre figure professionali operanti in farmacia) nel periodo delle sostituzioni per ferie annuali del personale (dalla fine di aprile al mese di novembre).</p>	<p>La percentuale massima di lavoratori che possono essere assunti a tempo determinato o di cui l'azienda si può avvalere stipulando un contratto di somministrazione a termine, non potrà essere complessivamente superiore ad una percentuale calcolata come media annua pari al 50% rispetto al numero dei lavoratori impiegati a tempo indeterminato in forza nell'azienda.</p>

- b) La durata massima dei contratti a tempo determinato instaurati con lo stesso lavoratore (rapporti di lavoro dipendente e somministrati) e per la stessa mansione non potrà eccedere il periodo 72 mesi di lavoro effettivo;
- c) Per effetto di quanto sopra previsto le Parti convengono che non troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 21 e succ. con riferimento alla conversione del rapporto a tempo indeterminato e alle sanzioni amministrative;
- d) Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si rinvia al D.Lgs n. 81/2015;
- e) Il presente accordo ha carattere temporaneo. Rimane fermo, pertanto, che la forma comune dei rapporti di lavoro è quella del "contratto a tempo indeterminato". La Società, a tale riguardo, si impegna ad indire, entro il periodo di validità del presente accordo, pubblici concorsi per la copertura totale o parziale dei posti vacanti di farmacista e di infermiere, ferma restando la sostenibilità finanziaria e gli indirizzi dettati dal Comune di Terni.
- f) Il presente accordo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, con rinnovo tacito per altri tre anni, salvo disdetta entro sei mesi prima della scadenza. La stessa regola si applicherà alle scadenze triennali successive. Nel caso di mancato rinnovo a una scadenza, i rapporti di lavoro dipendente costituiti fino a quella scadenza continuano a essere regolati da questo accordo fino alla loro cessazione.

Letto, confermato e sottoscritto in data 03 maggio 2018 come segue:

Per FarmaciaTerni – S.r.l.

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Dott. Fausto Sciamanna)

IL DIRIGENTE

Dott. Nicola Melli Fero



Per le OO.SS.

*[Handwritten signatures of representatives]*